

OGGETTO: proposta di modifica dell'art. 13 dello Statuto

Ai sensi dell'art. 10.3 dello Statuto, chiedo che venga messa all'ordine del giorno dell'Assemblea che si terrà in occasione del 60° Campionato Italiano la seguente modifica all'art. 13 dello Statuto stesso.

Per il combinato disposto degli art. 10.1 e 13.4 chiedo al Presidente dell'Associazione di attribuire all'Assemblea che si terrà in occasione del Campionato Italiano il rango di Assemblea straordinaria.

Il **testo vigente** dispone:

Art. 13 - Incompatibilità Le cariche in seno al Consiglio Direttivo sono incompatibili quando sussistano condizioni:

- di esistenza di interessi finanziari o commerciali nella costruzione e/o nella vendita di imbarcazioni della Classe International FJ o di classi analoghe o concorrenti;
- di titolarità e/o di conduzione/gestione di attività associative a fini di lucro;
- con la concomitanza di incarichi direttivi in altre associazioni riconosciute o no dalla F.I.V.

Il **testo modificato** di cui si chiede l'approvazione da parte dell'Assemblea è quello che segue:

Art. 13 - Incompatibilità Le cariche in seno al Consiglio Direttivo sono incompatibili quando sussistano condizioni:

- di esistenza di interessi finanziari o commerciali nella costruzione e/o nella vendita di imbarcazioni della Classe International FJ o di classi analoghe o concorrenti;
- ~~di titolarità e/o di conduzione/gestione di attività associative a fini di lucro;~~
- ~~con~~ la concomitanza di incarichi direttivi in altre associazioni **di Classe velica** riconosciute o no dalla F.I.V.

Motivazioni:

Il principio che regge ogni regime di incompatibilità è l'esistenza di un conflitto di interessi tra il ruolo da ricoprire e le attività ritenute incompatibili.

Mentre è evidente il conflitto di interessi indicato al punto secondo dell'art. 13 nel testo che si propone, non si ravvisa alcun conflitto nella fattispecie prevista dal punto terzo dall'art. 13 vigente.

Il fatto che un membro del Consiglio Direttivo della Classe FJ ricopra un incarico direttivo in associazioni veliche, come sono i Circoli, non solo non è in contrasto con gli interessi della Classe ma anzi potrebbe garantire alla Classe stessa vantaggi in termini di disponibilità ad organizzare manifestazioni sportive ed accoglienza dei soci. In oltre, mancando nel testo vigente il riferimento ad associazioni veliche, si dovrebbe ritenere incompatibile con il ruolo di membro del Consiglio direttivo della Classe ogni incarico ricoperto in qualsiasi tipo di associazione, anche non riconosciuta, come ad esempio le associazioni culturali o naturalistiche.

Per quanto riguarda la soppressione del punto secondo del testo vigente si rappresenta in primo luogo che la natura dei rapporti associativi esclude, di norma, il fine di lucro. In secondo luogo, se per attività associative si voleva intendere attività commerciali si rappresenta che, non essendo specificato l'oggetto dell'attività incompatibile, si dovrebbe dedurre che l'esercizio di qualsiasi attività commerciale precluderebbe la possibilità di fare parte del Consiglio Direttivo della Classe FJ, e ciò non sembra conforme ai principi e agli scopi dell'Associazione.

Firenze, 24 giugno 2020

Sante Marino